

Pubblicato il 06/05/2024

N. 08961/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00094/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 94 del 2021, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Jessica Cerchio, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto  
presso il suo studio in Saluzzo, c.so Italia n. 72;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria  
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del diniego dell'istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto n. -OMISSIS- emesso in data 18.9.2020 con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza della ricorrente, presentata in data 8.6.2015, volta alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.

L'Amministrazione, in particolare, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall'interessata, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la ritenuta insufficienza del reddito.

Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l'odierna istante, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. *“Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge 05/02/1992 n. 91; omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana; violazione degli artt. 2, 3, e 97 Cost.; violazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; violazione degli artt. 21, 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; violazione degli artt. 8 e 14 CEDU”;*

II. *“Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990: difetto di motivazione e illogicità della motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità”;*

III. *“Le condizioni reddituali”* della ricorrente.

La ricorrente lamenta essenzialmente che:

- per un verso, il parametro minimo reddituale stabilito

dall'Amministrazione non potrebbe applicarsi alla ricorrente in quanto soggetto affetto da invalidità totale e permanente al 100% come documentalmente comprovato dal parere espresso dalla competente Commissione Medica dell'INPS con decorrenza dell'erogazione della prestazione dall'1.1.2020;

- per altro verso, l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto tenere conto dell'apporto economico della sorella e del marito della sorella "*con i quali ha convissuto per qualche anno*", nonché di quanto percepito dall'istante a titolo di pensione di invalidità, di pensione di accompagnamento e a titolo di reddito di cittadinanza, il cui importo complessivo è pari alla somma annuale di € 18.077,16, dunque superiore alla soglia reddituale minima prevista.

In data 16.6.2023 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione comprovante il suo grave stato di salute nonché la sentenza di separazione dal coniuge pronunciata dal Tribunale di Cuneo il 3.6.2022.

In data 1.3.2014 si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso, depositando gli atti del procedimento e la relazione dell'Amministrazione.

All'udienza pubblica del 13 marzo 2024 il difensore della parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito dell'Amministrazione. Il ricorso, pertanto, è stato introitato per la decisione.

2.- In via preliminare, il Collegio ritiene, in parziale accoglimento dell'eccezione di tardività sollevata dalla parte ricorrente, di dichiarare l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, della sola relazione ministeriale e del documento "punto fisco", prodotti soltanto in data 1.3.2014 e, dunque, oltre i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del

principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice.

Per converso, rileva il Collegio che gli altri documenti, sebbene anch'essi tardivamente prodotti, consistano negli *“atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato”* che l'Amministrazione resistente, ai sensi del disposto di cui all'art. 46, comma 2, c.p.a., ha l'obbligo di depositare in giudizio e che, nel caso di mancata produzione, potrebbero in ogni caso essere acquisiti su ordine del giudice a norma dell'art. 65, comma 3, c.p.a.

Si tratta, in definitiva, di atti e documenti che, in quanto attinenti al procedimento amministrativo, devono comunque essere acquisiti al giudizio e non possono essere stralciati.

Ne consegue che, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, al ricorrente che ne faccia espressa richiesta deve essere senz'altro concesso un termine a difesa onde controdedurre alla documentazione tardivamente prodotta dall'Amministrazione, richiesta che, nel caso di specie, non è stata tuttavia formulata, come risulta dal verbale d'udienza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non si terrà conto, ai fini della decisione, soltanto della documentazione sopra indicata.

3.- Ciò posto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Si rende opportuno rammentare, in via preliminare, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ripetutamente condiviso anche da questa Sezione (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma sez. V bis, nn. 14163/2023 e 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l'amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l'accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell'istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica,

considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – *ratio* che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l'ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l'utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., *ex multis*, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all'art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall'art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).

Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l'Amministrazione ha

ritenuto di fissare *ex ante* dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente.

Segnatamente, l'Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale *in subiecta materia* - ha assunto a parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.

Il parametro cui si conforma la p.a. individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “*indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale*” (cfr. *ex multis*: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).

D'altronde, tale soglia reddituale non è stata creata arbitrariamente dalla giurisprudenza, in quanto assume, quale parametro di riferimento, il livello reddituale minimo previsto, cautelativamente, dall'art 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che richiede, appunto, il possesso “*di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per*

*l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria*" (cfr. livello individuato quale soglia dall'art. 24 legge 40/1998).

Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui, l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa *ex se* di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della "*residenza legale*").

Pertanto, salvo qualche sporadico caso isolato (che peraltro si giustifica con riferimento alle particolarità del caso di specie, vedi, Cons. St., sez. II, n. 1175/2009), il possesso del requisito reddituale è ritenuto una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l'ammissione del nuovo membro non finisca per gravare (in negativo) sul pubblico erario per carenza di adeguate fonti di sussistenza, ma anche e soprattutto per assicurare che sia in grado di assumersi i doveri che derivano dall'appartenenza alla Comunità Nazionale, *in primis* quello di concorrere (in positivo) allo sviluppo economico-sociale e di onorare il vincolo di solidarietà mediante la partecipazione al gettito fiscale (vedi, Cons. Stato, sez. IV, n. 2254/1996, 3145/1998, 1474/1999; 6063/2002), che possa "*apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla Comunità di cui entra a far parte*" (TAR Lazio, sez. I, n. 2377/2006; TAR Lazio, sez. II quater n. 832/2009; Cons. St., sez.

VI, n. 8421/2009; Cons. St., sez. VI, 3213 e 3907 del 2008; TAR Lazio, sez. II quater, n. 4189/2012; vedi, tuttavia, per la possibilità di deroga a tali principi nel caso in cui il richiedente sia un portatore di handicap, TAR Lazio, sez. I ter, n. 7846/2020, con richiamo ai principi di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, alla legge 104/1992 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017). Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che *“il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici”* (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).

A tale riguardo va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione *“di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante”* (art. 7 direttiva 2004/38/CE), per la ragione che *“i beneficiari*



*non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante*” (considerando n. 10 della citata Direttiva). L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza, il quale, proprio in vista di detta verifica, deve dimostrare di poter contare su strumenti personali per far fronte ai bisogni propri e del proprio nucleo familiare (TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14172/2023 cit.).

In definitiva, l’interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo *status* di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.

La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; cfr.: Tar Lazio, sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

Ciò posto, valga altresì precisare che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale,

effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, *ex plurimis*, Tar Lazio, sez. V bis, n. 1698/2022; Cons. St., sez. III, n. 4372/2019).

L'orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell'Interno, che, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, *«nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell'intero nucleo al quale l'aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito»*.

La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.

4.- Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nella vicenda in scrutinio l'Amministrazione ha motivato il diniego rilevando l'insussistenza del requisito reddituale come sopra individuato.

La parte ricorrente, per contro, assume che tale parametro sarebbe inapplicabile nel caso di specie considerato che l'istante, essendo stata dichiarata invalida al lavoro al 100%, non dispone della medesima capacità di produrre reddito degli altri soggetti richiedenti la cittadinanza. In ogni caso, peraltro, lamenta l'omessa considerazione dell'apporto economico della sorella e del marito della sorella *“con i quali ha convissuto per qualche anno”*, nonché della pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza ai fini dell'integrazione del requisito reddituale, dal momento

che tali ultimi elementi costituiscono in ogni caso delle voci che concorrono a garantire il sostentamento del richiedente e del suo nucleo familiare sul territorio dello Stato.

Tali assunti difensivi non sono suscettibili di positiva valutazione.

Invero, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, da cui il Collegio non ritiene opportuno discostarsi, si è chiarito che:

- il parametro reddituale minimo sopra indicato si applica anche allo straniero affetto da invalidità, atteso che la *ratio* di tale requisito è quella valutare che l'istante sia economicamente autosufficiente, trattandosi di elemento che attiene al giudizio sull'avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato, di modo che *“alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali”* (Consiglio di Stato, sez. III, 11/05/2023, n.4767);

- la scelta del parametro di legge da parte dell'amministrazione e della giurisprudenza non ha la finalità di individuare una soglia reddituale che lo straniero deve raggiungere per dimostrare il proprio grado di integrazione nel tessuto socio-economico, bensì unicamente quella di stabilire il limite minimo entro cui si può ritenere possibile la conduzione di una esistenza dignitosa, tenuto anche conto del numero dei componenti del nucleo familiare. *“Ciò a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia in buona salute, ovvero invalido civile (...) In altri termini, dunque, il parametro assunto dall'amministrazione in ordine alla sufficienza reddituale prescinde dalle condizioni personali e soggettive del richiedente la cittadinanza, finanche dalla sua personale ed effettiva capacità di produrre*

*reddito (...). In esito a quanto esposto, deve concludersi per l'insussistenza dell'invocato vizio di disparità di trattamento sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2 Cost.*" (Consiglio di Stato, n. 4767/2023 cit.);

- da quanto sopra discende che la pensione di invalidità non assume rilievo ai fini del calcolo e della formazione del reddito, avendo di contro la funzione solidaristica di sostegno al reddito. La pensione di invalidità, infatti, *"non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell'integrazione del requisito de quo (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6371/2018; n. 1458/2019)"* (cfr., ancora, Consiglio di Stato, n. 4767/2023 cit.);

- alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento a quanto percepito dallo straniero a titolo di reddito di cittadinanza, e ciò poiché *"se la ratio del requisito è quella di valutare che l'istante sia economicamente autosufficiente, trattandosi di elemento che attiene al giudizio sull'avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato, appare evidente che ogni erogazione a carico delle casse erariali, quale il reddito di cittadinanza – peraltro temporaneo ed ancorato a parametri mutevoli nel corso di breve tempo - debba essere escluso dal computo dei proventi percepiti ai fini del raggiungimento della predetta soglia reddituale minima"* (cfr., ancora, Consiglio di Stato, n. 4767/2023 cit.).

In aggiunta ai rilievi innanzi descritti – in virtù dei quali deve essere esclusa ogni provvidenza a carico della finanza pubblica ai fini della dimostrazione del requisito reddituale - si rende opportuno evidenziare che la certificazione medica prodotta attestante l'invalidità e il conseguente riconoscimento della pensione di invalidità, comprensiva dell'indennità di

accompagnamento, risulta decorrere dalla data dell'1 gennaio 2020.

Ne discende, pertanto, che siffatta infermità non varrebbe in ogni caso ad inficiare la carenza dei redditi riscontrata nelle annualità precedenti rientranti nel “periodo di osservazione”, poiché ricadenti anzitutto nel triennio anteriore all’istanza presentata nel 2015 nonché nel triennio successivo, rispetto alle quali la ricorrente non risulta aver prodotto documentazione sufficiente idonea a comprovare il raggiungimento della soglia minima reddituale.

A quest’ultimo riguardo, peraltro, valga ancora soggiungere che la dichiarazione dei redditi del marito della sorella – prodotta in atti - riguarda soltanto gli anni di imposta 2017 e 2018 (doc. 6 ricorso) e, in ogni caso, l’apporto economico di tale soggetto non sembra computabile ai fini dell’integrazione del requisito reddituale *de quo* in quanto egli non compare nel certificato dello stato di famiglia della ricorrente e non risulta neanche legato a quest’ultima da un rapporto comportante l’obbligo alimentare previsto dall’art. 433 c.c. (TAR Lazio, Roma, sez. V-*bis*, n. 1590/2022; Cons. Stato, sez. I, parere 30 dicembre 2020, n. 2152; Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4372; Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1399).

Ritiene, in definitiva, il Collegio che i rilievi innanzi indicati valgano a sorreggere adeguatamente il giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine all’insufficienza e all’instabilità della condizione economica dell’istante.

5.- In conclusione, occorre ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza è atto altamente discrezionale, in quanto l’Amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a

chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale.

In tale quadro, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo *status* di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.

L'anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo di legittimità, con esclusione di ogni sindacato sostitutivo di merito; il sindacato del giudice, dunque, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).

Ebbene, considerato che la disponibilità di un reddito minimo da parte del richiedente, onde raggiungere l'autosufficienza economica, costituisce uno dei presupposti fondamentali richiesti al cittadino straniero per ottenere la cittadinanza italiana, ne consegue che l'insufficienza dei mezzi economici può essere valutata come circostanza ostativa alla concessione della cittadinanza sulla scorta di tutte le considerazioni sinora esposte.

D'altronde, si tenga conto che il diniego della cittadinanza non preclude all'interessato di ripresentare l'istanza nel futuro e di conseguire lo *status*

anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.

In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.

6.- Alla luce di una valutazione globale della controversia, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Verico**

**IL PRESIDENTE**  
**Floriana Rizzetto**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.